

02.11.2011

AVVISO

# MODIFICA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Si avvisano i Sig.ri Tecnici che,  
a seguito dell'entrata in vigore del **DPR 151/11**  
sono state modificate alcune delle procedure previste  
per l'acquisizione dei Pareri Preventivi e  
delle Certificazioni di Prevenzione Incendi.

Il DPR 151/11 non ha apportato particolari novità normative che regolano le singole attività soggette alla prevenzioni incendi, mentre ha introdotto alcune modifiche sostanziali di carattere procedimentale riguardante sia il rilascio dei pareri preventivi sui progetti edilizi che il rilascio dei certificati di prevenzioni incendi.

Nello specifico le singole attività elencate nell' **Allegato I** sono state suddivise in tre categorie: A-B-C.

Per le attività di cui alla **categoria "A"** non è previsto alcun parere preventivo, mentre è previsto il Certificato di Prevenzione Incendi da inoltrarsi al Comando Prov dei VV.FF mediante SCIA.

Per le attività di cui alle **categorie "B" e "C"** è previsto sia il parere preventivo dei Vigili del Fuoco (normato dall'art.3 del DPR) da allegare alle istanze di PDC o alle denunce (DIA/SCIA), che il certificato di prevenzioni incendi.

Nei casi di interventi edilizi non assoggettati al parere preventivo da parte dei Vigili del Fuoco, l'ufficio ha predisposto un **modello di autocertificazione di conformità alla normativa antincendio**, da allegare alle istanze/denunce, che di fatto sostituirà, nei casi previsti, il vecchio Parere Preventivo dei Vigili del Fuoco.

Il modello contempla anche i casi di attività soggette alla normativa antincendio ma non alla prevenzione incendi (es.: autorimessa < 300 mq con capacità fino a 9 p.a.) e i casi di varianti a progetti già approvati o modifica a fabbricati esistenti che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.